



L'urbanistica

ISCHIA, GLI EFFETTI DEL CONDONO

Luigi De Falco

Prima. Il condono di abusi che non hanno prodotto volumi, "impediti" dalla legge 326/03, si sarebbe risolto se i sindaci avessero adeguato i piani regolatori o ricorso all'art. 29 della l. 47/85, che dispone il riordino urbanistico dei territori massacrati dall'abusivismo, non penalizzante per i senza casa. I sindaci mai hanno adeguato i prg, in 33 anni mai hanno promosso i piani art. 29 e la legge approvata non conferisce al Commissario tale indispensabile compito.

Seconda. La legge non stabilisce la riapertura dei termini del condono, fa peggio. Resuscita le richieste improponibili proposte nel 2013. Perché molti - oggi premiati - protocolarono una richiesta improponibile? Risposte: 1) scongiurare l'effetto delle ordinanze di demolizione: esibendo la domanda di condono si sarebbero fermate le ruspe; 2) speculare: con la pratica pure ancora inesaminata, i notai possono stipulare gli atti; 3) bloccare gli effetti penali dell'abuso: i magistrati devono attendere l'esito della domanda di condono, prima di decidere le sorti del colpevole e dell'abuso. È evidente: la nuova legge premia i "furbi e previdenti" di allora. In aggiunta: tra le istanze prodotte da

quelli oggi premiati, ci sono i volumi oltre i 750 metri cubi realizzati tra l'83 e il '93 esclusi dal condono della legge 724/94. Chi ha invocato quella legge non con la 326/03 avrà bocciata l'istanza rispetto ai "miracolati" della legge del 2018, i quali l'abuso l'avrebbe-

ro compiuto invece tra il '94 e il 2003.

Terza. Il condono sarà sottoposto al parere degli enti di tutela. Ecco l'effetto "scaricabarile": la Soprintendenza dovrà verificare l'incompatibilità con i territori tutelati e se prima questa era "ope legis", da oggi la Soprintendenza deve escogitare motivi inossidabili per respingere schifezze edilizie, resistendo ai sicuri ricorsi a Tar o Presidente della Repubblica, al Consiglio di Stato, dei rari abusivi sfortunati. Si mira a scoraggiare le strutture ministeriali, indebolite dal lavoro di smobilitazione svolto dai precedenti governi.

Quarta. Sull'incondonabilità degli immobili nelle zone di inedificabilità: il Piano regionale per l'assetto idrogeologico se ne lava le mani dell'abusivismo. Il compito di accertarne la compatibilità con lo stato di rischio individuato dal Piano è attribuito ai comuni. Il cane ben si guarderà di mordersi la coda. Nessun condono a Ischia ri-

sulta ad oggi rigettato per la presenza del rischio.

Quinta. La microzonizzazione sismica è stabilita per legge dal 1992, con obbligo di recepirla nei prg: altra grave inadempienza dei comuni, con la mancata redazione dei prg. Napoli fu commissariata trenta anni fa e a Ischia invece nulla. Un immobile solo danneggiato (non distrutto) dal sisma, avuta la sanatoria, resterà ben tranquillo in sito, fino a quando non si attueranno le previsioni di piani di delocalizzazione che chissà se mai vedremo.

Sesta. I cittadini ostaggio dei comuni che per decenni non hanno aperto le pratiche. Tutte le leggi



(1985, 1994 e 2013) prevedono che, “a domanda dell’interessato”, provvede la Regione in via sostitutiva. Perché nessuno ha mai esercitato tale facoltà: forse per non incorrere nella bocciatura della domanda? O per intanto speculare e/o fermare la magistratura?

E ora, il nostro governo vorrà mica prevenire gli effetti del rischio sismico diffuso in Italia, con un condono preventivo su tutto il territorio? Meglio un altro Paese.

*L'autore è membro
di Italia Nostra*

Un immobile solo
danneggiato dal
sisma, avuta la
sanatoria, resterà ben
tranquillo in sito